

	REP. N. 118.799	RACC. N. 40.452
	<u>VERBALE DI ASSEMBLEA</u>	REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI AOSTA
	- dell'associazione " PALINODIE " con sede in Aosta (AO).	IN DATA 11/12/2020
	REPUBBLICA ITALIANA	AL N. 4152 S 1/T
	L'anno duemilaventi.	con EURO //
	Il giorno dieci del mese di dicembre alle ore sedici.	
	(10 Dicembre 2020)	
	In Aosta, nel mio Studio in Avenue du Conseil des Commis, 12.	
	Innanzi a me Dottor Saia Francesco , Notaio in Aosta iscritto	
	presso il Collegio Notarile di Aosta, è presente la signora:	
	TAGLIAFERRI STEFANIA , nata ad Aosta (AO) il 15 agosto 1986,	
	residente ad Aosta (AO), Via Guido Rey, n. 13, Codice Fiscale	
	TGL SFN 86M55 A326X ;	
	domiciliata presso la sede sociale, nella sua qualità di Pre-	
	sidente e legale rappresentante dell'associazione " PALINODIE ",	
	con sede in Aosta, Via Guido Rey n. 13, codice fiscale	
	91060120077 e partita IVA 01166500072;	
	della cui identità qualifica e poteri Io Notaio sono certo, la	
	quale mi richiede di redigere il verbale di Assemblea Straor-	
	dinaria della Associazione riunitasi in questo giorno, luogo	
	ed ora, in seconda convocazione essendo la prima convocazione	
	in data odierna alle ore sette andata deserta, per discutere e	
	deliberare sul seguente	
	<u>ORDINE DEL GIORNO</u>	
	- modifiche statutarie con approvazione nuovo statuto adegua-	

	to per gli Enti del Terzo Settore (ETS).	
	Assume la Presidenza dell'assemblea a norma di Statuto la com-	
	parente la quale constatata:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;	
	- che è presente il Consiglio Direttivo, nella persona di sè	
	medesima, e di Zanin Luisa e Corni Alice,	
	- che sono presenti numero in proprio nove soci nelle persone	
	della comparente delle signore Zanin Luisa, Corni Alice, Rosso	
	Mariarosa, Sartore Giulia, Albensi Beatrice, Caneparo Maria	
	Chiara, Zanin Francesca e Vono Verdiana, e per delega Paganoni	
	Silvia, Cazzadore Davide, Zanin Monica, Perrino Fulvia, Rolla	
	Sauvage;	
	- che l'assemblea è validamente costituita;	
	tutti gli associati sono sufficientemente informati sull'argo-	
	mento posto all'ordine del giorno.	
	La Presidente ha esposto i motivi che richiedono le modifiche	
	dello statuto sociale determinate dalle nuove disposizioni le-	
	gislative invita l'Assemblea a deliberare.	
	L'assemblea, udito quanto sopra col voto favorevole di tutti i	
	soci	
	DELIBERA	
	- di modificare lo statuto sociale che nella sua versione ag-	
	giornata e modificata si allega sotto la lettera "A" per for-	
	marne parte integrante e sostanziale previa lettura datane al-	
	la comparente presente.	

[illegible]

Statuto PALINODIE Ente del Terzo Settore

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "PALINODIE Ente del Terzo Settore", di seguito denominata "Associazione", con sede in Aosta.

La qualifica "ETS" acquisterà efficacia una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede legale dell'associazione potrà essere mutata, all'interno del territorio comunale, con delibera del Comitato Direttivo.

ART. 2 SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

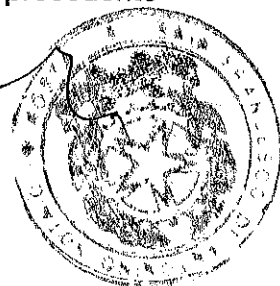
L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, con il fine di praticare, produrre, promuovere e diffondere il teatro, l'arte e la cultura nelle sue varie forme:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 5;

Roberto Tagliapietra

1

Francesco De Luca



- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, si propone di:

- ideare, allestire, realizzare e produrre spettacoli teatrali, di danza, performance dal vivo, video arte e documentari;
- curare eventi culturali di respiro nazionale e internazionale quali rassegne, festival, stagioni, conferenze, progetti di teatro partecipato;
- promuovere e valorizzare iniziative di ricerca e divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;
- riqualificare, gestire e provvedere alla curatela di spazi teatrali, anche tramite progetti di partenariato pubblico/privato;
- contribuire al discorso globale contro le discriminazioni di qualsiasi natura e contribuire alla riforma del ruolo della donna nella società attraverso l'arte e la cultura;
- operare affinché il lavoro culturale e in particolare quello teatrale siano economicamente riconosciuti ed economicamente ed eticamente sostenibili;
- realizzare iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura e segnatamente quella teatrale;
- ideare e sviluppare progetti di rigenerazione urbana a base culturale nel suo territorio di origine e dovunque sia chiamata a portare la sua competenza;
- partecipare a bandi e concorsi teatrali, cinematografici, fotografici, volti a consolidare la sua posizione nel panorama culturale;
- curare mostre, esposizioni, visite guidate per promuovere l'arte e il teatro contemporaneo;
- assecondare l'adesione degli associati a iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione;

- favorire la crescita culturale degli associati e del pubblico anche attraverso iniziative di *audience engagement* e *development* autonome o in collaborazione con Enti locali, associazioni, scuole, ecc.;
- organizzare laboratori e corsi nelle varie discipline artistiche dal taglio propedeutico e/o specialistico;
- mettere a valore la narrazione del territorio e delle tradizioni del territorio con l'esplicito intento di traghettarle nella contemporaneità e renderle accessibili ai pubblici futuri;
- creare situazioni di confronto culturale a livello nazionale e internazionale;
- promuovere il plurilinguismo;
- sostenere ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Comitato Direttivo.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

L'associazione, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, può avvalersi di volontari e di lavoratori subordinati, autonomi o di altra natura.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

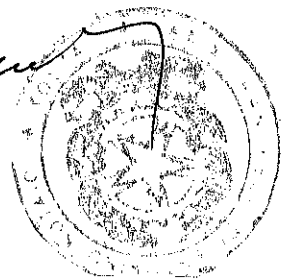
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Stefano Tagliapietra

Francesco Paoletti



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I lavoratori hanno diritto, a norma dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017, ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. proventi da attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
6. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
7. proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
8. ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

In ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno. Entro il 31 dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 5 ASSOCIATI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti diversi dalle persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

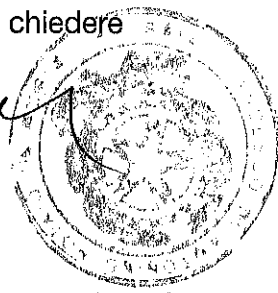
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere

Stefano Tagliapietra

Fausto L...



che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono obbligati:

- 1) a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa.

Tutti gli associati hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia e di esaminare tutti i libri

sociali facendone richiesta scritta e recandosi presso la sede amministrativa dove sono conservati.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati,
- 2) il Comitato Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- 3) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'Assemblea o previsto per legge;
- 4) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'Assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto a esprimere un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione degli associati;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Stefano Tagliferri

Francesco Perini



7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi agli associati almeno 8 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 10 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'associazione, è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea degli associati fra i medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del D.Lgs. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

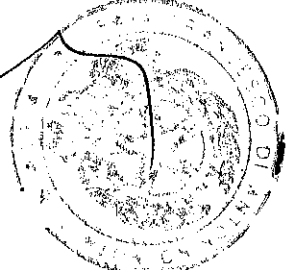
Il Comitato Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Stefano Toglioli

Franco



6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea degli associati.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.), da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o se scelto dall'Assemblea *(in conformità al punto 4, art. 8 Statuto)*.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

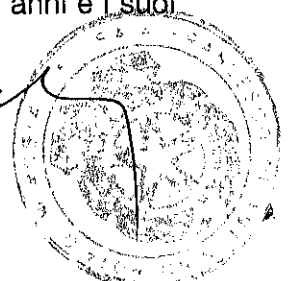
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea degli associati fra gli associati stessi e resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Stefania Agliardi

Francesco De Luca



Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 14 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

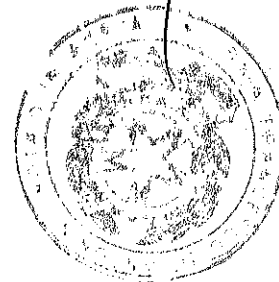
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Eugenio Tagliapietra
Franco L...



E' copia conforme all'originale firmata a mente di legge, contenuta in sedici facciate, rilasciata ad uso amministrativo.

Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 12,

Addì 15 Dicembre 2020.